

## Fiscalità internazionale La sostitutiva 15% penalizza le imprese residenti —p.43



### DISCIPLINA DELLE CFC

L'articolo 3 del Dlgs di attuazione della riforma in materia di fiscalità internazionale introduce nella disciplina delle Cfc modifiche che rischiando di produrre effetti distorsivi non previsti.

# La sostitutiva 15% penalizza le imprese residenti

## Fiscalità internazionale

Il regime opzionale previsto dalla riforma favorisce Cfc in Paesi a bassa tassazione

Viene anche disincentivato il rientro in Italia di attività da Stati extra Ue

**Maurizio Logozzo  
Alessandro Saini**

L'articolo 3 del decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri l'altro ieri, introduce nella disciplina delle *Controlled foreign companies* (Cfc) modifiche che paiono andare al di là degli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione previsti dalla legge delega, rischiando effetti distorsivi non previsti.

La norma del Dlgs interviene, in particolare, sull'articolo 167, comma 4, lettera a) del Dpr 917/1986 (Tuir), relativo alla prima condizione alla quale si riferisce il regime Cfc. Attualmente è previsto che la disciplina si applichi - in aggiunta alla presenza di *passive income* in misura superiore a un terzo del reddito della controllata non residente - se vi è tassazione effettiva nel Paese del soggetto controllato non residente inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora fosse stato residente in Italia.

Il decreto delegato introduce una

significativa semplificazione all'articolo 167, comma 4, lettera a) del Tuir, prevedendo che la disciplina Cfc si applichi qualora la tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti risulti inferiore al 15%, corrispondente alla *global minimum tax* recepita nel medesimo decreto legislativo. La semplificazione più significativa (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) è rappresentata dal fatto che la tassazione effettiva della controllata non residente viene determinata sulla base dei relativi dati di bilancio, in misura corrispondente al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal medesimo bilancio.

È tuttavia richiesto che il bilancio d'esercizio del soggetto controllato non residente sia oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione del soggetto controllato non residente, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. In assenza di un bilancio revisionato o certificato oppure qualora la tassazione effettiva "contabile" della controllata non residente sia inferiore al 15%, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni e i soggetti controllanti sono tenuti a verificare che i soggetti controllati non residenti siano assoggettati a una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.

Portata particolarmente innovativa è contenuta nel comma 4-ter introdotto dal decreto legislativo. Esso consente ai soggetti controllanti - con riferimento a tutti i soggetti controllati non residenti per i quali, a prescindere dalla verifica della tassazione effettiva, è integrato il requisito dei *passive income* - di optare per una durata di tre esercizi, tacitamente rinnovabile per ulteriori tre esercizi, per un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15%, da calcolare sull'utile contabile netto dell'esercizio determinato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

L'opzione per la sostitutiva del 15% è possibile a condizione che i bilanci di esercizio delle controllate non residenti siano oggetto di revisione o certificazione, come sopra indicato. Nella Relazione illustrativa al Dlgs, viene indicato che tale disposizione intende introdurre una semplificazione ai fini della determinazione della tassazione effettiva del soggetto controllato estero, sia dal lato della base imponibile sia dal lato dell'aliquota impositiva.

La novità pare tuttavia di portata



ben più ampia. Il regime opzionale con sostitutiva del 15% introdotto dal decreto legislativo per i redditi Cfc è infatti generalmente più favorevole rispetto al regime ordinario previsto, secondo il quale i redditi del soggetto controllato non residente, determinati in base alle disposizioni Ires, sono assoggettati in capo alla controllante residente a tassazione separata con l'aliquota media, comunque, non inferiore all'aliquota Ires del 24 per cento. Questo potrebbe generare effetti imprevisti, penalizzando le imprese residenti in favore degli investimenti in Paesi a bassa fiscalità.

Tale regime rappresenterebbe peraltro un disincentivo al trasferimento in Italia di attività economiche svolte in Paesi non appartenenti all'Unione europea (il cosiddetto reshoring) che lo stesso decreto delegato (articolo 6) ha inteso incentivare, riconoscendo l'esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa ed arti e professioni esercitate in forma associata conseguiti nel periodo di imposta in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.

Sarebbe pertanto auspicabile un ripensamento da parte del legislatore circa l'introduzione nel nostro ordinamento di un regime opzionale ultra agevolato per le Cfc che parrebbe in contrasto con l'obiettivo di attrarre investimenti nel territorio nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA